

Italia-Svizzera, la convenzione che vogliamo

di Giordano Macchi, Master of Advanced Studies Supsi in Tax Law

Alla Svizzera appare sempre chiaro quali sono i desideri degli altri. Dopo il famoso annuncio del Consiglio federale di aderire al modello Ocse per lo scambio di informazioni, non si contano i Paesi per i quali è stata riveduta la convenzione contro la doppia imposizione. Per il Cantone Ticino e per la Svizzera in generale è di rilevanza la pendente rinegoziazione con la confinante Italia. E l'Italia sottolinea ad ogni occasione cosa vuole.

Cosa desiderano i vicini è chiaro: uno scambio di informazioni che di molto si avvicina allo scambio automatico, se non addirittura il vero scambio automatico di informazioni. Da decenni ormai da parte dell'Italia, con armi proprie e improprie, questo obiettivo è perseguito, a colpi di black-lists, scudi fiscali, discriminazione commerciale di imprese svizzere etc.

Per una volta vogliamo compiere l'esercizio inverso: non cosa gli altri vogliono ottenere, ma cosa è di interesse per il Cantone Ticino.

Cominciamo dal trattamento che oggi ci riserva il diritto interno italiano: la

black-list sulla residenza fiscale, con l'inversione dell'onere della prova. Chi prende la residenza in Svizzera non ha niente da temere, ma deve prepararsi a sostenere una lotta burocratica per "provare" che effettivamente abita in Svizzera. Esiste poi la black-list per i costi non ammessi se sostenuti da aziende italiane che operano acquisti di beni o servizi con aziende svizzere, se queste sono al beneficio di una imposizione agevolata. Questa norma sta creando da molti anni e soprattutto in tempi recenti una forte discriminazione, perché le aziende italiane che acquistano in Svizzera devono perdere tempo a cercare attestati fiscali nelle amministrazioni fiscali dei vari cantoni e in particolare il Ticino è molto sollecitato. Inoltre non è detto che tali attestati bastano a saziare la voglia di creare problemi della Finanza italiana, che si permette di mettere sotto torchio sistematicamente chi ha relazioni commerciali con aziende svizzere. Dal punto di vista del diritto fiscale internazionale questa norma è nulla, perché la convenzione con l'Italia già oggi prevede che questo tipo di discrimi-

nazione non possa essere ammessa.¹ La terza black-list, sempre contraria al diritto internazionale, è legata alla normativa Cfc che attrae in Italia gli utili delle aziende controllate in Svizzera. Sempre la citata convenzione invece attribuisce in modo esclusivo gli utili alla Svizzera.² Gli articoli che evidenziano la nullità delle norme interne italiane sono quelli raccomandati dal modello Ocse, che tutti ci ricordano soltanto per il famoso articolo 26 scambio di informazioni. Cosa si impara da questi esempi? Che il protezionismo commerciale, in questo caso in ambito fiscale, è da anni considerato un'arma lecita dalla vicina Italia. Le regole sono da rispettare solo quando sono comode, mentre si emettono norme molto dubbie senza nessuna remora per infastidire chi lavora con gli svizzeri.

Nella nuova convenzione con l'Italia va curato per i nostri interessi l'articolo 24 Ocse, che combatte fermamente ogni tipo di discriminazione fiscale. Nessuna deroga va concessa all'Italia su questo fronte. Per l'articolo 26 Ocse, nessuna soluzione su misura per l'Italia, ma solo il

rimando alla nostra ordinanza di diritto interno sullo scambio di informazioni (Oacdi), che va benissimo per tutti i Paesi. Infine abrogare lo statuto di frontaliere e il relativo ristorno all'Italia.

Sul piano del diritto interno, forse bisogna cominciare a giocare con le regole del gioco usate dai vicini. Ad esempio ogni persona od azienda ticinese che dà un lavoro in Italia dovrebbe essere obbligata a richiedere un attestato dell'Agenzia delle entrate che certifica che il costo sostenuto dalla parte svizzera è imposto in Italia, pena la non deducibilità del costo. Chi ci può garantire altrimenti che tutti i lavori eseguiti in Ticino dai "padroncini" siano effettivamente dichiarati in Italia? O effettivamente contabilizzati dalle aziende italiane? Niente di più di quello che oggi viene usato contro le nostre aziende con il 110 Tuir, ossia la norma di diritto fiscale interno italiana. Proposte provocatorie come questa per ora non si affermano, perché il rispetto degli accordi in Svizzera è sempre in cima alle priorità dei politici e dei giuristi quando studiano nuove leggi. Ma non è purtroppo più il mondo in cui vi-

viamo. Molti Paesi si impegnano pubblicamente per lo scambio di informazioni fiscali, senza poi mai attuarlo nella pratica con sottodotazione di personale e risorse e cavilli legali, oppure come appena illustrato inseriscono norme di diritto interno contrarie alla convenzione.

Non solo i nostri vicini hanno desideri quando ci si siede al tavolo per aggiornare le convenzioni di doppia imposizione. Anche noi abbiamo dei temi per i quali battere i pugni sul tavolo.

¹ Articolo 25, capoverso 3: "Gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato."

² Articolo 7, primo capoverso: "Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato."